

Il sistema della giustizia sportiva assetti e criticità

Corso di diritto sportivo 2021/2022



Prof.ssa Angela Busacca
Materiali ad uso degli studenti

Sistema della giustizia sportiva nazionale

Insieme degli organi preposti alla tutela delle norme dell'ordinamento sportivo, all'accertamento ed alla sanzione delle violazioni ed all'amministrazione delle procedure e dei **procedimenti** di giustizia

La Giustizia Sportiva si caratterizza per

- autonomia*
- celerità*
- efficienza*
- organizzazione interna*
- criteri di nomina dei giudici sportivi*

Fonti

Statuto CONI (artt.12-14)

Principi di Giustizia Sportiva
Codice Giustizia Sportiva CONI

Codici e Regolamenti FSN

Legge 17 ottobre 2003 n.280

*«Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge
19 agosto 2003, n. 220, recante
disposizioni urgenti in materia di
giustizia sportiva»*

Deliberazione n. 1616

Consiglio Nazionale CONI del 26 ottobre 2018

Principi di Giustizia Sportiva

1. Scopi della giustizia sportiva

1. Gli Statuti e i regolamenti federali devono assicurare il rispetto dei principi dell'ordinamento giuridico sportivo, cui lo Stato riconosce autonomia, quale articolazione dell'ordinamento sportivo internazionale facente capo al Comitato Olimpico Internazionale e salvi i casi di effettiva rilevanza per l'ordinamento giuridico della Repubblica di situazioni giuridiche soggettive connesse con l'ordinamento sportivo.

Deliberazione n. 1616

Consiglio Nazionale CONI del 26 ottobre 2018

Principi di Giustizia Sportiva

1. Scopi della giustizia sportiva

1. Gli Statuti e i regolamenti federali devono assicurare il rispetto dei principi dell'ordinamento giuridico sportivo, cui lo Stato riconosce autonomia, quale articolazione dell'ordinamento sportivo internazionale facente capo al Comitato Olimpico Internazionale e salvi i casi di effettiva rilevanza per l'ordinamento giuridico della Repubblica di situazioni giuridiche soggettive connesse con l'ordinamento sportivo.


2. Gli Statuti e i regolamenti federali, in particolare, devono assicurare la corretta organizzazione e gestione delle attività sportive, il rispetto del "fair play", la decisa opposizione a ogni forma di illecito sportivo, frode sportiva, all'uso di sostanze e metodi vietati, alla violenza sia fisica che verbale e alla corruzione.

3. A tal fine devono essere istituiti specifici organi e regolati appositi procedimenti di giustizia sportiva, secondo le modalità definite dal Codice della giustizia sportiva emanato dal Consiglio nazionale del Coni.

4. Sono punibili coloro che, anche se non più tesserati, per i fatti commessi in costanza di tesseramento si rendono responsabili della violazione dello Statuto, delle norme federali o di altra disposizione loro applicabile.

Scopi della Giustizia Sportiva

Gli statuti ed i regolamenti Federali devono assicurare il rispetto dei principi e delle norme dell'ordinamento sportivo



Legge 17 ottobre 2003, n.280

Art. 1

1. La Repubblica riconosce e favorisce l'autonomia dell'ordinamento sportivo nazionale quale articolazione dell'ordinamento sportivo internazionale facente capo al Comitato Olimpico Internazionale.
2. I rapporti *tra l'ordinamento sportivo e l'ordinamento della Repubblica* sono regolati in base al principio di autonomia, salvi i casi di rilevanza per l'ordinamento giuridico della Repubblica di situazioni giuridiche soggettive connesse con l'ordinamento sportivo

Art. 2 - Autonomia dell'ordinamento sportivo

1. In applicazione dei principi di cui all'articolo 1, e' riservata all'ordinamento sportivo la disciplina delle questioni aventi ad oggetto:

- a) *l'osservanza e l'applicazione delle norme regolamentari, organizzative e statutarie dell'ordinamento sportivo nazionale e delle sue articolazioni al fine di garantire il corretto svolgimento delle attivita' sportive;*
- b) i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l'irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni disciplinari sportive;

2. Nelle materie di cui al comma 1, le societa', le associazioni, gli affiliati ed i tesserati hanno l'onere di adire, secondo le previsioni degli statuti e regolamenti del Comitato olimpico nazionale italiano e delle Federazioni sportive di cui agli articoli 15 e 16 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, gli organi di giustizia dell'ordinamento sportivo.

2-bis. Ai fini di cui al comma 1, lettera a), e allo scopo di evitare l'insorgere di contenzioso sull'ordinato e regolare andamento delle competizioni sportive, sono escluse dalle scommesse e dai concorsi pronostici connessi al campionato italiano di calcio le societa' calcistiche, di cui all'articolo 10 della legge 23 marzo 1981, n. 91, che siano controllate, anche per interposta persona, da una persona fisica o giuridica che detenga una partecipazione di controllo in altra societa' calcistica. Ai fini di cui al presente comma, il controllo sussiste nei casi previsti dall'articolo 2359, commi primo e secondo, del codice civile.

ART. 3 Norme sulla giurisdizione e disciplina transitoria

1. Esauriti i gradi della giustizia sportiva e ferma restando la giurisdizione del giudice ordinario sui rapporti patrimoniali tra società, associazioni e atleti, ogni altra controversia avente ad oggetto atti del Comitato olimpico nazionale italiano o delle Federazioni sportive non riservata agli organi di giustizia dell'ordinamento sportivo ai sensi dell'articolo 2, è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. In ogni caso è fatto salvo quanto eventualmente stabilito dalle clausole compromissorie previste dagli statuti e dai regolamenti del Comitato olimpico nazionale italiano e delle Federazioni sportive di cui all'articolo 2, comma 2, nonché quelle inserite nei contratti di cui all'articolo 4 della legge 23 marzo 1981, n. 91.
2. La competenza di primo grado spetta in via esclusiva, anche per l'emanazione di misure cautelari, al tribunale amministrativo regionale *del Lazio* con sede in Roma. Le questioni di competenza di cui al presente comma sono rilevabili d'ufficio.
3. Davanti al giudice amministrativo il giudizio è definito con sentenza succintamente motivata ai sensi dell'articolo 26 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e si applicano i commi 2 e seguenti dell'articolo 23-bis della stessa legge.
4. Le norme di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano anche ai processi in corso e l'efficacia delle misure cautelari emanate da un tribunale amministrativo diverso da quello di cui al comma 2 e' sospesa fino alla loro conferma, modifica o revoca da parte del tribunale amministrativo regionale del Lazio *con sede in Roma*, cui la parte interessata può riproporre il ricorso e l'istanza cautelare entro il termine di cui all'articolo 31, comma undicesimo, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, decorrente dalla data di entrata in vigore del presente decreto e ridotto alla metà.

Clausola compromissoria & Vincolo di giustizia

Vincolo di giustizia:

Gli statuti ed i regolamenti federali prevedono che gli affiliati e i tesserati devolvano le controversie alla cognizione degli organi di giustizia sportiva così come disciplinata dalle norme dell'ordinamento sportivo

Il vincolo sorge come effetto del tesseramento/affiliazione

Clausola compromissoria:

Nei contratti possono essere inserite clausole per la devoluzione a collegi arbitrali delle controversie.

Sistema della giustizia sportiva

ratione materiae

- ▶ Giustizia Tecnica
(violazione di regole sportive)
- ▶ Giustizia economica
(controversie di natura patrimoniale)
- ▶ Giustizia Disciplinare
(condotte illecite che costituiscono violazione delle norme dell'ordinamento sportivo)
- ▶ Giustizia amministrativa
(rimedi interni alle FSN per l'annullamento di decisioni e delibere)


Il sistema della giustizia sportiva italiano ha registrato, negli ultimi decenni, una serie di riforme tutte indirizzate a modificare l'originaria impostazione «arbitrale» a vantaggio di un sistema «amministrato» e sempre più «procedimentalizzato»: appare chiaro guardando alle evoluzioni dell'organo di vertice del sistema-giustizia

2004: Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport

2008: Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport
Alta Corte Sportiva

2014: Collegio di Garanzia per lo Sport

Organi della Giustizia Sportiva 2008



Ordinamento sportivo e giurisdizione amministrativa

- ▶ TNAS (2008)

procedimento condotto sul modello arbitrale
lodi arbitrali impugnabili ex art.828 c.p.c.

- ▶ Alta Corte di Giustizia (2008)

competente sulle tutte le questioni per le
quali non è possibile l'arbitrato

Il modello del 2008 si indirizzava particolarmente alla tutela dell'autonomia dell'ordinamento sportivo, individuando nel "lodo" del TNAS un provvedimento impugnabile solo per nullità davanti alla Corte d'Appello (Tar Lazio, 6528/2013)

... dunque risultava lecita una forma di arbitrato imposto???

Riforma della Giustizia Sportiva

deliberazioni 15 luglio 2014, n.1518-1519

Organizzazione :

Viene emanato il
«Codice di Giustizia Sportiva»

Collegio di Garanzia

Procura Generale per lo
Sport

Tribunale Nazionale
Antidoping

Organi endoFederali

1. “Codifica” i Principi di Giustizia
2. Attua l’art.7 c.II lett.b) del cd. decreto Pescante
3. Introduce una disciplina organica del processo sportivo

Organi endoFederali

Giudice Sportivo
(territoriale // nazionale)

**competenza per le questioni connesse allo svolgimento delle gare ed ai comportamenti degli atleti e dei tecnici e degli altri tesserati in occasione delle gare*



Corte Appello Sportiva

Tribunale Federale

**(tutti i fatti rilevanti per l'ordinamento sportivo per i quali non sia pendente un giudizio davanti ai giudici sportivi)*



Corte Appello Federale

Procura Federale

- ▶ Organismo indipendente
- ▶ Promuove la repressione degli illeciti sportivi
- ▶ Svolge le indagini preliminari

- ▶ Esercita (in via esclusiva) l'azione disciplinare nei confronti di tesserati ed affiliati ed altri soggetti indicati all'art.44 comma 1 CGS

- ▶ Esercita le proprie funzioni nei giudizi di primo e secondo grado davanti agli organi di giustizia sportiva

Collegio di Garanzia

Competente per tutte le decisioni (degli organi federali) non altrimenti impugnabili

esclusione delle sanzioni tecnico-disciplinari che comportino sanzioni inferiori a 90 giorni o 10000 euro assunte dal giudice sportivo o dalla corte sportiva d'appello

“violazione di norme di diritto, nonché per insufficiente od omessa motivazione circa un punto decisivo della controversia che abbia formato oggetto di disputa tra le parti”

Collegio di Garanzia

Originaria Composizione:

4 sezioni giudicanti

(per le materie tecnica,
disciplinare, economica,
amministrativa)

1 consultiva

Dal 2018

Viene istituita una sezione
speciale con competenza sui
provvedimenti di ammissione ed
esclusione alle competizioni
professionistiche

Collegio in composizione di
organo arbitrale è competente per:

-controversie relative ai contratti
di mandato sportivo (art.22
regolamento agenti)

-procedimenti in materia di
licenze UEFA

Procura Generale dello Sport

Statuto CONI

Art. 12 quater comma 1

Allo scopo di tutelare la legalità dell'ordinamento sportivo, è istituita, presso il CONI, in posizione di autonomia e indipendenza, la Procura generale dello sport con il compito di coordinare e vigilare le attività inquirenti e requirenti svolte dalle procure federali.

- ▶ Coordina e vigila sulle attività inquirenti e requirenti delle Procure Federali
- ▶ Può promuovere azione
- ▶ Ha potere di avocazione
- ▶ Ha potere di promuovere autonomo giudizio davanti al collegio di Garanzia

The background features abstract, overlapping geometric shapes in various shades of blue, ranging from light sky blue to deep navy blue. These shapes are primarily located on the left and right sides of the frame, creating a dynamic, modern aesthetic. The central area is a clean white space where the text is placed.

I principi del Processo Sportivo

Finalità del Codice di Giustizia Sportiva CONI

- ▶ Disciplina organica del processo sportivo
- ▶ Codificazione dei procedimenti federali
- ▶ Attuazione dei principi del “giusto processo sportivo”
- ▶ Garanzia dell’accesso alla giustizia

Principi del processo sportivo (art.2 GCS)

- ▶ Effettività della tutela
- ▶ Contraddittorio, parità delle parti, altri principi del giusto processo
- ▶ Cooperazione per la realizzazione della ragionevole durata del processo
- ▶ Obbligo di motivazione dei provvedimenti dei giudici
- ▶ Obbligo di chiarezza e sinteticità per i provvedimenti e gli atti
- ▶ Conformazione, per quanto non disciplinato, ai principi ed alle norme generali del processo civile

Principio della Ragionevole durata del processo sportivo

- ▶ Procedimenti dinanzi ai giudici sportivi ed alla Corte Sportiva di appello (artt.18 ss)

Il giudice: decide “senza ritardo” // pubblica “senza indugio”


- ▶ Procedimento davanti al Tribunale Federale : max 90 giorni
- ▶ Procedimento davanti alla Corte Appello Federale: max 60 giorni
- ▶ Procedimento davanti al Collegio di Garanzia :max 60 giorni
(+ 30 giorni per deposito motivazioni)

Diritto di difesa e diritto “alla prova”

- ▶ Difesa tecnica (salvo deroga federale)
- ▶ Possibilità per le parti di far pervenire memorie, indicare mezzi di prova e produrre documenti fino a 3 giorni prima dell’udienza
- ▶ Possibilità di assumere testimonianze (secondo i principi del cpc)
- ▶ CAF ha facoltà di rinnovare anche d’ufficio l’assunzione delle prove o di assumerne di nuove

Garanzia del diritto di agire (art.6 CGS)

- ▶ Innovazione, sul modello dell'art.24 Costituzione
- ▶ Istanza al giudice sportivo
- ▶ Ricorso al tribunale federale



Soggetto interessato titolare di una situazione
giuridicamente protetta nell'ordinamento federale
(art.18 ed art.27 CGS)

Procedimenti endoFederali: i giudizi davanti al TNF

- ▶ Deferimento da parte del Procuratore
- ▶ Ricorso della parte interessata (entro termini stabiliti)



(entro 10 giorni)

- ▶ Fissazione udienza
- ▶ Comunicazione all“incolpato” con almeno 20 giorni di anticipo
- ▶ (*termini abbreviati per “giusti motivi” o “tempi di prescrizione”*)



- ▶ Udienza in camera di consiglio con trattazione orale



- ▶ Decisione assunta e comunicata “senza indugio”
- ▶ Termine (eventuale) di 10 giorni per il deposito delle motivazioni

Procedimenti endoFederali: giudizi davanti alla CAF

RECLAMO della parte interessata (entro 15 giorni da pubblicazione della decisione che si intende impugnare)



Presidente fissa udienza (nello stesso provvedimento può disporre sospensiva o altro provvedimento per evitare pregiudizi all'appellante)

Parte intimata può costituirsi

- ▶ entro udienza
- ▶ in udienza



Trattazione “orale e concentrata”



Decisione – Lettura del dispositivo
(eventuale) *termine 10 giorni per deposito motivazioni*

Sinteticità degli atti e delle decisioni

- ▶ Norma di valore programmatico, perché non viene collegata ad alcuna regola attuativa
- ▶ La sinteticità della motivazione di collega alla cognizione del Collegio di Garanzia ex art.54

Applicazione consensuale delle sanzioni a seguito di deferimento

- ▶ «patteggiamento» esercitato prima dello svolgimento della prima udienza
- ▶ Proposta ed accordo (con la procura) devono prevedere indicazione e misura della sanzione
- ▶ Accordo sottoposto al collegio
- ▶ La decisione sull'accordo comporta la definizione del provvedimento
- ▶ Non ammesso in caso di :
 1. Recidiva
 2. Condotte violente che abbiano causato danni alla persona
 3. Illecito sportivo e frode sportiva per manipolazione gare

Ricorso al Collegio di Garanzia

- ▶ Entro 30 giorni
- ▶ Il giudizio deve essere definito entro 60 giorni
- ▶ Udienza pubblica *
- ▶ Decisione in Camera di Consiglio
- ▶ Dispositivo entro 5 giorni
- ▶ Deposito motivazioni entro 30 giorni

Processo sportivo e processo penale

- ▶ Condotta qualificata come illecito sportivo ed illecito penale
- ▶ Non c'è sospensione del giudizio sportivo a meno che l'inculpato non sia sottoposto a misura cautelare (Coll.Garanzia 1/2016)
- ▶ La sentenza penale irrevocabile di condanna ha efficacia di giudicato nel giudizio disciplinare quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della illiceità e della commissione da parte dell'inculpato

Rapporti

tra giustizia sportiva e giustizia statale nella più recente giurisprudenza

Corte Costituzionale 11.02.2011, n.49

Non è fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, commi 1, lett. b), e 2, del D.L. 19 agosto 2003, n. 220, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 ottobre 2003, n. 280, impugnato, in riferimento agli artt. 24, 103 e 113 Cost., nella parte in cui riserva al solo giudice sportivo la competenza a decidere le controversie aventi ad oggetto sanzioni disciplinari, diverse da quelle tecniche, inflitte ad atleti, tesserati, associazioni e società sportive, sottraendole al sindacato del giudice amministrativo, anche ove i loro effetti superino l'ambito dell'ordinamento sportivo, incidendo su diritti soggettivi ed interessi legittimi.

Il Consiglio di Stato, con una recente pronuncia ritenuta dal giudice a quo diritto vivente, ha fornito una chiave di lettura costituzionalmente orientata delle norme del suddetto d.l., sostenendo che, laddove il provvedimento delle Federazioni sportive o del Coni incida anche su situazioni giuridiche soggettive rilevanti per l'ordinamento giuridico statale, **la domanda volta ad ottenere non la caducazione dell'atto, ma il conseguente risarcimento del danno, deve essere proposta al giudice amministrativo, in sede di giurisdizione esclusiva, non operando alcuna riserva a favore della giustizia sportiva, innanzi alla quale la pretesa risarcitoria nemmeno può essere fatta valere**, sicché il giudice amministrativo può conoscere delle sanzioni disciplinari inflitte a società, associazioni ed atleti, in via incidentale ed indiretta, al fine di pronunciarsi sulla domanda risarcitoria avanzata dal destinatario della sanzione.

Pertanto, qualora la situazione soggettiva abbia consistenza tale da assumere nell'ordinamento statale la configurazione di diritto soggettivo o di interesse legittimo, in base al diritto vivente del giudice dotato di giurisdizione esclusiva in materia secondo la legge, è riconosciuta la tutela risarcitoria, che non è preclusa dall'esplicita esclusione della diretta giurisdizione sugli atti di irrogazione delle sanzioni disciplinari (posta a tutela dell'autonomia dell'ordinamento sportivo).

È sicuramente una forma di tutela, per equivalente, diversa da quella in generale attribuita al giudice amministrativo (ed infatti si verte in materia di giurisdizione esclusiva), ma la mancanza di un giudizio di annullamento (che, oltretutto, difficilmente sortirebbe effetti ripristinatori, potendo intervenire solo dopo l'esperimento di tutti i rimedi interni alla giustizia sportiva, e costituirebbe comunque un'intromissione non armonica rispetto all'affermato intendimento legislativo di tutelare l'ordinamento sportivo) non viola l'art. 24 Cost. Del resto, ipotesi di tutela esclusivamente risarcitoria per equivalente non sono certo ignote all'ordinamento; lo stesso art. 2058 c.c., richiamato dall'art. 30 del codice del processo amministrativo (D.Lgs. n. 104 del 2010), prevede il risarcimento in forma specifica come un'eventualità, peraltro sempre sottoposta al potere discrezionale del giudice. Nel caso di specie, secondo il diritto vivente, il legislatore ha operato un non irragionevole bilanciamento, escludendo l'intervento giurisdizionale maggiormente incidente sull'autonomia dell'ordinamento sportivo.

Cons. Stato Sez. V 13/07/2017, n. 3458

È inammissibile, per difetto di giurisdizione amministrativa, il ricorso per l'annullamento delle sanzioni disciplinari inflitte dagli organi della giustizia sportiva a fronte della commissione di un illecito sportivo

Per la sottoponibilità a procedimento disciplinare di un tecnico che non fa più parte dell'ordinamento sportivo perché già dimessosi, i momenti ai quali occorre fare riferimento sono quello in cui il fatto contestato all'interessato si è verificato e quello in cui vi è la relativa contestazione con l'inizio del procedimento disciplinare, poiché l'esercizio del potere sanzionatorio ha i presupposti su tali circostanze, non potendosi ammettere dimissioni rassegnate al fine precipuo di impedire o interrompere il procedimento disciplinare

T.A.R. Lazio Roma 11/10/2017, n. 10171

La qualificazione della posizione azionata in termini di interesse legittimo è costante nella giurisprudenza, che ha rimarcato che le Federazioni Nazionali Sportive sono soggetti giuridici non soltanto privati, ma altresì, pubblici, in virtù della natura dei poteri ad esse attribuiti, quale il potere di controllo sulle società sportive affiliate e sulla loro attività gestionale, secondo modalità approvate dal CONI nell'esercizio di una potestà amministrativa attribuita da una norma di legge statale e tendente alla realizzazione di interessi fondamentali ed istituzionali dell'attività sportiva. Di conseguenza, gli atti posti in essere dalle Federazioni in qualità di organi del C.O.N.I., e da quest'ultimo ente, sono esplicazioni di poteri pubblici, partecipano alla natura pubblica dello stesso C.O.N.I., e hanno natura di atti amministrativi (Rimette alla corte costituzionale)

Cass. civ. SS UU., 09/11/2018, n. 28652

E' inammissibile il ricorso per cassazione ex art. 111, comma 8, Cost., avverso la sentenza del Consiglio di Stato che affermi la giustiziabilità di una sanzione disciplinare sportiva dinanzi al giudice sportivo anziché a quello amministrativo, atteso che la giustiziabilità della pretesa dinanzi agli organi della giurisdizione statale costituisce una questione di merito e non di giurisdizione. (Nella specie, relativa ad una domanda di annullamento della radiazione inflitta dalla commissione disciplinare nazionale ad un ex tesserato della Federazione Italiana Giuoco Calcio, con decisione confermata dall'Alta Corte di Giustizia sportiva, il ricorrente ha assunto la reviviscenza della giurisdizione demolitoria del giudice amministrativo rispetto alla sanzione inflittagli, essendosi lo stesso volontariamente dimesso dalla FIGC prima dell'inizio del procedimento disciplinare).

Corte Costituzionale 25/06/2019, n. 160

Il D.L. n. 220 del 2003 (conv. in L. n. 280 del 2003), che, nell'interpretazione della giurisprudenza maggioritaria, riserva alla giustizia sportiva le controversie aventi a oggetto le sanzioni disciplinari inflitte dal CONI e Federazioni, escludendo che quest'ultime siano impugnabili dinanzi al giudice amministrativo, non contrasta con gli artt. 24, 103 e 113 Cost.: in primo luogo, perché **l'annullamento dei provvedimenti amministrativi non rappresenta una forma di tutela costituzionalmente inderogabile**; inoltre, perché **la limitazione della tutela giurisdizionale al solo rimedio risarcitorio è comunque sufficiente ad assicurare un'adeguata protezione dei diritti e degli interessi legittimi dei singoli e al contempo consente di evitare intromissioni "non armoniche" nell'autonomia dell'ordinamento sportivo**, formazione sociale il cui riconoscimento trova fondamento, in una Costituzione a struttura pluralista, negli artt.2 e 18 cost.

Cons. Stato Sez. V, 07/04/2020, n. 2320

La giustizia sportiva costituisce la sede della tutela giustiziale quando si controverte dell'applicazione delle regole sportive (anche ai fini disciplinari), posto che sono questioni senza rilevanza per l'ordinamento generale.

Sono riservate alla giustizia sportiva, ex art. 2, comma 1, D.L. 19 agosto 2003, n. 220, le controversie in cui si discute dell'osservanza e dell'applicazione delle regole tecniche, riguardanti il corretto svolgimento della prestazione agonistica o la regolarità della competizione, per tali dovendosi intendere le «norme regolamentari, organizzative e statutarie finalizzate a garantire il corretto svolgimento delle attività sportive»; e le controversie su provvedimenti disciplinari adottati dagli organi sportivi disciplinari, riguardanti l'irrogazione di provvedimenti punitivi nei confronti di atleti, tesserati e compagni sportive.

Rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo la controversia sull'ineleggibilità, l'incandidabilità o l'incompatibilità rispetto alla capacità di assumere una carica sociale in una federazione sportiva, ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. z), c.p.a., secondo cui «ogni altra controversia avente ad oggetto atti del Comitato olimpico nazionale italiano o delle Federazioni sportive non riservata agli organi di giustizia dell'ordinamento sportivo ai sensi dell'articolo 2, è disciplinata dal codice del processo amministrativo».
(*Annulla T.A.R. Lazio Roma, Sez. I, n. 4077/2019, con rinvio al giudice di primo grado.*)